

SACRA DOCTRINA

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI SCIENZE RELIGIOSE

IL "POPOLO DI DIO" NELLA BIBBIA

*B. G. BOSCHI
M. LACONI
B. PRETE*



96

QUADRIMESTRALE * SPED. IN ABB. POSTALE * GRUPPO IV * PUBBL. INF. 70% * MAGGIO - AGOSTO 1981

Gli aspetti morali della legislazione in materia di aborto

TOMAS M. TYN O.P.

INTRODUZIONE

1. Il problema

Lo scopo principale del legislatore è tutelare il bene comune non solo difendendolo, ma anche promovendolo positivamente. La legge umana ha così una finalità precisa fondata sulla stessa natura della socialità. Tale ordine finalistico presenta alla ragione pratica un «dover essere» e quindi una norma morale. L'attività del legislatore umano è perciò intrinsecamente rapportata ad un precetto (obbligo) oggettivo che è misura della sua moralità. Ogni atto pienamente umano procede dall'uomo secondo l'ordine al fine e quindi ha in se stesso un rapporto di conformità o difformità rispetto all'ordine finalistico oggettivo (legge morale) i cui contenuti sono presentati alla volontà dalla ragione pratica (giudizio di coscienza). Nemmeno l'atto legislativo, di cui si suppone naturalmente che sia un atto veramente umano e responsabile, in quanto sottosta alle esigenze finalistiche oggettive del bene comune, può sottrarsi a questa dipendenza dalla legge morale. In altre parole — la legislazione positiva umana non è «al di là del bene e del male», ma ha una moralità intrinseca che a sua volta qualifica il legislatore come moralmente buono o cattivo.

Il governo della società civile è quindi sottomesso ai dettami del-

la legge morale che è una sola, sia per la moltitudine che per gli individui singoli. Non c'è quindi una «duplice morale» — una per il singolo e una per la «ragione dello Stato». Siccome però la persona umana, pur trascendendo la società secondo il suo essere razionale, è pienamente dipendente (come una parte dal tutto) dal bene comune quanto alla sua natura fisica, non c'è dubbio che il governo della moltitudine avrà delle esigenze diverse da quelle che regolano il comportamento dell'individuo (è così che si distingue la prudenza monastica da quella economica o familiare e politica).

Il bene dell'individuo consiste nel suo bene morale ossia nella vita virtuosa. Il bene comune, pur non essendo la semplice somma dei beni particolari, è tuttavia promotore del bene di ogni persona singola e così le leggi umane non devono mai perdere di vista l'esigenza globale di educare i cittadini ad una vita moralmente retta e dignitosa. Questa tendenza, universalmente giusta, non potrà tuttavia trovare espressioni ugualmente esplicite e vincolanti nei singoli precetti della legge civile. Il governo umano, imitando quello divino, deve infatti tollerare alcuni mali per non impedire dei beni maggiori (ad es. la pace sociale), o per non causare dei mali maggiori. Ciò non significa un compromesso immorale, ma il riconoscimento della peculiarità della moralità sociale rispetto a quella individuale. La legge umana come misura di atti umani deve essere «omogenea al misurato»¹⁾ ossia deve essere alla portata di tutti, sia dei virtuosi che degli imperfetti. Per questo la legge umana subirà notevoli variazioni nel corso della storia, mai però potrà coincidere del tutto con la legge morale vietando tutti i vizi e comandando tutte le virtù.

Tale tolleranza del male morale ha però i suoi limiti là dove è messa in questione la stessa esistenza della convivenza civile. Vi sono perciò alcuni diritti che il legislatore non può garantire ed alcuni crimini che non può non punire. Dato poi che i rapporti sociali (tra i singoli e del singolo alla società) sono oggetto della giustizia, i delitti che un legislatore umano non può lecitamente lasciare impuniti saranno quelli che riguardano appunto l'offesa del diritto altrui.²⁾

¹⁾ Cf. S. Th. I-II, q. 96, a. 2 c.a. e II-II, q. 10, a. 11 c.a. (tolleranza del male nella legislazione umana).

²⁾ Cf. I-II, q. 96, a. 2 c.a. «(lege humana) prohibentur vitia quae sunt in nocumentum aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari non posset...».

Con ciò non si vuole negare che tutti i vizi si oppongono alla giustizia e al bene comune, ma tale opposizione è più o meno diretta secondo le caratteristiche specifiche dell'oggetto proprio specificante l'atto umano disordinato (peccato).

2. L'attualità del problema

Si noti che la legge umana, pur non punendo alcuni peccati, non li rende con ciò stesso moralmente leciti e buoni. La legge positiva non può in nulla mutare ciò che la legge naturale dichiara essere un bene o un male. Certo, tale legge può e deve essere adattata al senso morale (spesso purtroppo «immorale») della moltitudine politica, non per questo però la civiltà nel momento concreto della sua storia diventa arbitro della legge morale naturale, anzi, lo stesso adattamento (in sé doveroso) della legge positiva alle circostanze mutate dei tempi avrà il suo limite là dove l'azione legislativa umana si mette in contrasto con la stessa legge naturale regolante i rapporti sociali. In genere vale il principio che non è la legge che deve adattarsi all'azione umana, ma al contrario l'azione umana alla legge. Ciò significa che una legge positiva che permettesse, ad es., l'omicidio, pur essendo ben adatta ad assecondare le voglie di una folla moralmente degenerata e violenta e pur avendo quindi tutti i requisiti del «consenso popolare» della base, essendo in aperto contrasto con la legge naturale, sarebbe «piuttosto una corruzione di legge che legge».

Nessun dubbio quindi sull'attualità di tale problematica in una epoca che rinnega in pieno i contenuti oggettivi della legge naturale, professa il minimalismo giuridico³⁾, secondo cui ci si sente a posto in coscienza quando non si viola una legge positiva e ritiene che la legge lungi dall'imporre qualcosa alla popolazione, deve solo sancire lo statu quo di un'immoralità pubblica sempre più dilagante⁴⁾.

³⁾ Gli effetti disastrosi di questo fenomeno sono stati lucidamente e coraggiosamente denunciati da A. Solženicyn nel suo discorso «Un mondo in frantumi» (di Harvard), ed. *Litterae Communionis* 10 (1978), pp. 5 sgg.

⁴⁾ A titolo di esempio basta vedere gli argomenti aberranti di alcuni «cattolici» schierati a favore della legge n. 194 nell'articolo «Fronte laico a difesa della legge sull'aborto» su «Il Resto del Carlino», anno 96 (29), n. 89 del 15.4.81 a p. 5, in particolare è da notare l'intervento della A. Zarri che sostiene «un evidente scarto fra legge civile e legge religiosa» a quanto pare anche nella garanzia del diritto alla vita!

3. Il tentativo di soluzione

Un principio di soluzione si delinea nella finalità della legge positiva che principalmente mira al bene comune, secondariamente ai mezzi della sua conservazione e promozione.⁵⁾ La legge umana potrà quindi variare nei suoi contenuti per quanto riguarda i mezzi particolari contingenti rispetto al bene comune che è il fine della convivenza civile. Non potrà però mai variare in ciò che riguarda lo stesso bene comune e ciò che è necessariamente connesso con le sue esigenze basilari.

I. LA MORALITA' DELL'AZIONE LEGISLATIVA

1. La finalità della legge positiva

La vita sociale è naturale all'uomo, e, siccome non può attuarsi convenientemente senza una certa autorità, non c'è dubbio che lo stesso potere pubblico e in particolare quello legislativo è un'esigenza profonda della stessa legge naturale derivante da Dio Creatore.⁶⁾ L'autorità civile riceve perciò il suo potere da Dio stesso e con ciò acquista un'immensa dignità, allo stesso tempo però si trova davanti ad una grande responsabilità in quanto come strumento deve farsi promotrice del bene comune e quindi della perfezione naturale di ogni uomo.⁷⁾ La legge positiva non istituisce, ma ribadisce alcuni contenuti della legge naturale dalla quale dipende, anzi, l'applicazione della legge naturale è una finalità talmente fondamentale della legge positiva che precede addirittura il suo stesso ordine al bene comune.⁸⁾ Ciò significa in concreto che la legge civile non può, con il pretesto di difendere il bene comune (in questo caso frainteso come una specie di egoismo collettivo), esimersi dal preciso dovere di tutelare i diritti naturali di ogni persona umana singola, soprattutto dei cit-

⁵⁾ Cf. S. Th. I-II, q. 100, a. 8 c.a.

⁶⁾ Cf. DS 3165 (Leo XIII, *Immortale Dei*, a. D. 1885).

⁷⁾ DS 3782 (Pius XII, *Summi Pontificatus*, a. D. 1939).

⁸⁾ Cf. I-II, q. 60, a. 5 c.a. e ad 1m; q. 95, a. 4 c.a. («Est... primo de ratione legis humanae quod sit derivata a lege naturae...»).

tadini più indifesi.⁹⁾ Un permissivismo giuridico in questo campo contrasta con i doveri morali del legislatore, offende il bene comune e porta ad una progressiva degradazione dei costumi.¹⁰⁾ La legge naturale contiene come esigenza l'esistenza, il governo e la conservazione della società civile, spetta poi alla legge umana disporre i mezzi concreti nel momento storico particolare in vista di tale fine. Ebbene, dato che la stessa essenza della convivenza civile è messa in questione, se non sono tutelati i diritti fondamentali dei singoli che ne fanno parte, non c'è dubbio che una legge umana che lascia impunita la violazione di tali diritti è per ciò stesso intrinsecamente ingiusta. Ciò vale soprattutto per il diritto alla vita: «Il meno che può fare lo Stato in questo senso, è di impedire quell'offesa suprema e irreparabile che è l'uccisione. Se non si impegna almeno in questo, non ha più alcuna ragione di essere, in quanto non potrà certo garantire neppure dalle ingiustizie minori; non potrà dire al cittadino: non ti garantisco la vita, ma ti assicuro la libertà o la proprietà o l'onore!»¹¹⁾

2. Il rapporto tra legge positiva e naturale

La legge positiva dipende da quella naturale come la ragione umana dipende dalla legge eterna che è Dio stesso, suprema regola degli atti umani. Ora, Dio ordina naturalmente l'uomo alla vita sociale in maniera tale però che l'uomo non sia del tutto assorbito dalla collettività. Ciò significa che la persona umana (e la famiglia) gode di alcuni diritti che non dipendono dalla socialità, ma la precedono e la fondano. Tali diritti sono radicati nella stessa legge naturale ed eterna¹²⁾ e quindi non dipendono dalla legislazione positiva la quale tuttavia non solo può confermarli, ma *deve* ribadirli e tutelarli con

⁹⁾ DS 3936 (Iohannes XXIII, *Mater et magistra*, a. D. 1961).

¹⁰⁾ IOHANNES PAULUS II, Discorso tenuto il 4.3.81 davanti ad un gruppo di parlamentari francesi in: *Osservatore Romano*, an. 121, n. 53 del 5.3.81 a pp. 1-3; cf. p. 3: «ce qui est légalement permis tout en étant moralement un mal entraîne vite une confusion dans les consciences et une dégradation des mœurs...».

¹¹⁾ GALLI ALBERTO (OP), *La difesa della vita umana e la legge civile*, in: *Sacra Doctrina* 82 (1976), p. 472.

¹²⁾ Cf. DS 3248-3249 (Leo XIII, *Libertas praestantissimum*, a. D. 1888): «istiusmodi decreta (scil. naturalia)... ipsi hominum societati antecedunt...»; DS 3772 (Pius XI, *Divini Redemptoris*, a. D. 1937).

opportune sanzioni (infatti, nella stessa natura della società è iscritto questo dover essere a servizio dell'uomo come persona e soggetto di diritto). Una legge civile che non tutela il diritto alla vita è perciò in contrasto con la legge naturale e diventa piuttosto «legis corruptio». ¹³⁾

3. La tolleranza del male nella legge positiva

Può accadere che la legge civile non riesca a promuovere il bene comune o a evitare la sua corruzione, se non permette alcuni mali morali. Come nella natura il male fisico può contribuire al bene dell'insieme, anche nella società alcuni mali morali devono essere tollerati per non causare disordini ancora più gravi, in maniera tale però che il fatto di non reprimerli non possa mai essere scambiato con una loro eventuale approvazione. A questo riguardo è famosa la soluzione di S. Agostino ¹⁴⁾: «Quid sordidius... meretricibus... dici potest? Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus: constitue matronarum loco, labe ac dedecore dehonestaveris.» La legge umana per la sua stessa natura (e quindi per volontà divina) non può né deve regolare tutto e quindi è giusto che tolleri i mali che non può convenientemente reprimere. Tuttavia quei delitti che direttamente offendono la giustizia possono e devono essere repressi dalle sanzioni penali della legge umana che in questo campo ha preciso dovere. ¹⁵⁾ La tolleranza del male è perciò ammissibile là dove il delitto solo indirettamente contrasta con la giustizia (ad es. nei peccati di intemperanza), non lo è in nessun modo là dove è in questione la stessa dignità fondamentale dovuta ad ogni uomo - principio e fine di ogni società civile.

¹³⁾ Cf. I-II, q. 95, a. 2 c.a.

¹⁴⁾ *De Ordine* II, 4, 12; MPL 32/1000; cf. *De lib. arb.* I, 5, 13; MPL 32/1228.

¹⁵⁾ I-II, q. 91, a. 3 ad 3m; q. 96, a. 3 c.a.; q. 100, a. 2 c.a.; IV *Sent.* d. 37, q. 1, a. 1 c.a. e ad 2m.

II. LA MALIZIA MORALE DELL'ABORTO PROCURATO

1. È un peccato grave ex genere

Il peccato contrasta con i principi dell'ordine razionale che nell'ambito dell'agire dipendono dai fini. Un peccato sarà quindi tanto più grave, quanto più alta è la finalità che distrugge.¹⁶⁾ La legge naturale, essendo fondata sulle finalità fondamentali della natura umana, non può essere volontariamente contrastata se non con un peccato grave. I peccati contrastanti il rispetto dovuto alla vita umana, sia quanto alla sua procreazione, sia quanto alla sua conservazione, sono perciò gravi dal loro stesso genere né ammettono parvità di materia come invece può accadere in altri precetti della legge naturale (una menzogna o un furto possono al limite essere peccati veniali se la loro materia è irrilevante, la vita umana però è sempre materia rilevante, anzi, sacra). L'aborto che contrasta la vita umana concepita è quindi un peccato grave ex genere (e ciò anche nell'ipotesi, peraltro improbabile, di un'animazione posteriore al concepimento).¹⁷⁾

2. È un peccato contro la giustizia

La giustizia è la volontà di dare a ciascuno ciò che gli spetta di diritto. Ebbene non c'è dubbio che alla vita umana concepita è dovuto il suo pieno sviluppo connaturale. Perciò sopprimere la vita dell'embrione o del feto, impedendogli così di nascere, è sempre un peccato contro la giustizia.¹⁸⁾ Ciò rimane valido indipendentemente dalla questione dell'animazione — anche se l'embrione possedesse la vita umana solo virtualmente e non attualmente, la sua uccisione risulterebbe sempre un danno arrecato ad un soggetto disposto ad avere

¹⁶⁾ I-II, q. 73, a. 3 c.a.; cf. I-II, q. 91, a. 2 c.a.

¹⁷⁾ DS 2134 (Innocentius XI, *Errores doctr. mor. laxioris*, a. D. 1679); prop. 34; cf. la scomunica latae sententiae (che suppone peccato grave) in CIC can. 2350 § 1 e San Tommaso d'Aq., IV *Sent.* d. 31, q. 2, a. 3 exp. textus (dove combatte come peccato grave sia l'anticoncezione artificiale sia l'atto coniugale compiuto nel pericolo prossimo di aborto) e in *Matth.* 24, 19; II, n. 1931 (l'aborto è illecito anche in pericolo di morte).

¹⁸⁾ Cf. I-II, q. 60, a. 2 c.a.; q. 61, a. 3 c.a.; II-II, q. 58, a. 8 c.a.; DS 3258 (cf. 3298 e 3337). Per la questione dell'animazione in San Tommaso d'Aq. cf. III *Sent.* d. 3, q. 5, a. 2 c.a. e ad 3m; *Exp. in Job* (3, 16); cap. III, lect. 2.

la vita umana o in fieri o in facto esse e quindi ad un soggetto che ha diritto alla vita, o già posseduta o (nell'ipotesi dell'animazione seguente al concepimento) da possedere. Non c'è infatti una grande differenza tra il fatto di togliere a qualcuno il bene che legittimamente possiede e quello di impedirlo dall'entrare nel suo legittimo possesso.

3. È nel genere dell'omicidio

«Conceptum in utero qui per aborsum / abortum / deleverit, homicida est...» si legge in un rescritto di Stefano V datato tra gli anni 887 e 888. Tale rimane la costante dottrina della Chiesa durante i secoli. Innocenzo XI condanna l'asserzione secondo cui in nessun aborto si commette un omicidio, Pio XI richiama riguardo all'aborto al precetto di Dio «non uccidere» (Es. 20, 13) e recentemente la costituzione pastorale *Gaudium et spes* del Concilio ecumenico Vaticano II annovera l'aborto insieme con il genocidio, l'eutanasia e il suicidio volontario tra le diverse specie dell'omicidio e dichiara che sia l'aborto che l'infanticidio sono «nefanda crimina». ¹⁹⁾

La spiegazione sta nel fatto che il feto è un uomo vivente composto da anima e corpo e, anche se si ammettesse l'ipotesi (improbabile e sconfessata dai risultati della scienza moderna) di un'animazione posteriore rispetto al concepimento, sempre si tratta di un uomo almeno nel divenire (in fieri) destinato ad essere uomo completo a meno che non ne sia impedito. L'aborto significa quindi la soppressione della vita umana in un soggetto innocente. ²⁰⁾ La vita dell'innocente infatti è sacra né si può invocare il diritto alla sentenza capitale, alla legittima difesa o all'«estrema necessità» come accuratamente precisa Pio XI nell'enciclica *Casti connubii*. ²¹⁾ Da questa voce auto-

¹⁹⁾ DS 670 (Stephanus V/VI ep. «*Consuluisti de infantibus*» ad Ludbertum archiep. Maguntinum, a. D. 887-888); DS 2135 (Innocentis XI, *Errores doctr. mor. laxioris*, a. D. 1679); DS 3720 (Pius XI, *Casti connubii*, a. D. 1930); Conc. ecum. Vat. II, cost. past. *Gaudium et spes* (GS), n. 27, 1405 e n. 51, 1483.

²⁰⁾ Cf. PRÜMMER Dominicus M. (OP), *Manuale theol. moralis* II, Barcelona (Herder), 1945¹⁰; tr. XI, sect. I, q. III, a. 3, § 2, n. 7, pr. 3 - n. 141, p. 129; MERKELBACH Benedictus Henricus (OP), *Summa theol. moralis*, II, Parisiis (Desclée de Brouwer) 1939³; tr. de iustitia, p. III, sect. B, cap. I, q. III, n. 363, 1; p. 364.

²¹⁾ Cf. DS 3720.

revoles del *recente* magistero pontificio appare con chiarezza che c'è una grande differenza tra la vita di un innocente e quella di un delinquente in aperta ribellione contro il bene comune.²²⁾ Stupisce la mancanza di sensibilità morale in chi riesce a confondere i due casi e ancora di più in chi preoccupato ed angosciato per la vita dei criminali (e molto meno per quella della società civile) con grande disinvoltura ammette la strage sistematica degli innocenti.

L'aborto è vero omicidio, cioè uccisione di un uomo innocente²³⁾ con questa sola particolarità che si tratta di una vita umana non ancora pienamente consolidata («nondum plene consistens propter teneritudinem»²⁴⁾), anche se già perfetta quanto alla sua essenza. Questa circostanza, e la fondata presunzione che generalmente non si ricorre ad una cosa simile senza un grave timore dalla parte del soggetto, può indurre il legislatore a infliggere sanzioni penali minori per l'aborto che per altri tipi di omicidio volontario, ma lo stesso fatto di una vita ancora in sviluppo e del tutto indifesa lo deve anche portare ad una prudenza ed una sollecitudine maggiore in questo campo più che in ogni altra materia legislativa.

III. IL DOVERE MORALE DEL CITTADINO

1. Lo strumento del referendum abrogativo

Soprattutto occorre notare che non è mai lecito «fare del male perché venga il bene» (Ro 3, 8) o, in parole più semplici, il fine non giustifica mai i mezzi. Il bene morale ha infatti un'esigenza di integrità che suppone la rettitudine sia del fine che dei mezzi. Né è possibile fare positivamente un male, anche se minore, aspettando che ne risulti un bene maggiore.²⁵⁾ È però lecito (e doveroso) togliere di mezzo un male, anche se ciò può verificarsi solo in parte per motivi indipendenti dalla volontà del soggetto, perché la privazione del male si presenta come un bene.²⁶⁾ In tal modo non è mai lecito proporre

²²⁾ Cf. II-II, q. 64, a. 6 c.a.

²³⁾ Cf. *in 1 Tim* 5, 14; cap. V, lect. II, n. 207.

²⁴⁾ Cf. I-II, q. 102, a. 3 ad 7m; IV *Sent.* d. 44 div. text.; *in 1 Cor* 15, 8; XV, lect. I, n. 904.

²⁵⁾ Cf. S. Tom. d'Aq., *in Rom* 3, 8; III, lect. I, n. 270.

²⁶⁾ I-II, q. 32, a. 4 c.a.: «...carere malo accipitur in ratione boni».

positivamente una legge intrinsecamente ingiusta (la proposizione di un'abrogazione parziale va sempre strettamente subordinata alla non accettazione della proposta massimale di un'abrogazione totale), ma è lecito e doveroso abrogare almeno in parte (sempre tendendo all'abrogazione completa) le leggi ingiuste.²⁷⁾ Tale possibilità è data alla «moltitudine libera» del popolo con lo strumento legislativo del referendum abrogativo.²⁸⁾ Esercitare questo diritto è un preciso dovere di ogni cittadino verso il bene comune. Infatti per legge naturale Dio conferisce la sovranità primariamente, anche se solo strumentale, al popolo, e solo in base alla scelta popolare all'autorità pubblica.²⁹⁾

2. I limiti oggettivi della consultazione plebiscitaria

Non è possibile proporre positivamente una legge che, in tutto o in parte, depenalizza l'uccisione diretta di un innocente. Né si può ricorrere alla tesi del «male minore» che non è mai lecito scegliere, anche se a uno che è intenzionato di arrecare un male maggiore è lecito consigliare non di fare il male minore, ma almeno di non fare il male maggiore che si propone.³⁰⁾ È tuttavia sempre lecito porre un'azione buona o almeno indifferente che produce un effetto buono e un altro cattivo, così che alla fine si ottiene un bene maggiore tollerando un male minore.³¹⁾ Questo risultato deve essere però ottenuto con un'azione in sé onesta così che il male non diventi mezzo in vista del bene. Se è soddisfatta questa condizione, tollerare il male

²⁷⁾ Per i diversi mutamenti della legge umana (abrogazione, irritazione, derogazione, correzione e cessazione) cf. GONET J.-B. (OP), *Manuale thomistarum*, t. VI, Patavii (Typ. Seminarii) 1704; tr. VI de Legibus, cap. 8; p. 83.

²⁸⁾ I-II, q. 97, a. 3 ad 3m: «Si... sit libera multitudo, quae possit sibi legem facere, plus est consensus totius multitudinis ad aliquid observandum, quem consuetudo manifestat, quam auctoritas principis...».

²⁹⁾ Cf. GREDT Jos. (OSB), *Elementa phil. arist-thom.* II, Frieb. Br. (Herder) 1926⁴; *Ethica*, pars II, cap. III, q. III, § 1, thesis XXVI, n. 1033, p. 424.

³⁰⁾ Cf. la lucida esposizione nel *Dizionario di teologia morale*, dir. M. ROBERTI e PALAZZINI, Roma (Studium) 1954, pp. 839-840; s. v. «Minor male...»; TEODORO DA TORRE DEL GRECO (OFM Cap.), *Teologia morale*, Alba (Paoline) 1964⁶; p. II, lib. I, sez. I, tr. III, art. IV, § 1, II, n. 136, p. 161.

³¹⁾ È il famoso «volontario indiretto», cf. PRÜMMER D. M., op. cit. I, p. I, tr. II, cap. II, art. II § 2, n. 57, p. 46; MERKELBACH B. H., op. cit., t. I, tr. de actibus humanis, p. II, sect. B, q. III; n. 173, p. 165.

minore è atto di prudenza e di saggezza.³²⁾ Togliere di mezzo il male (abrogare almeno parzialmente una legge ingiusta) è azione in sé onesta con un effetto direttamente voluto proporzionatamente buono (migliorare la legge salvando delle vite umane) e un effetto cattivo imposto dalla sentenza iniqua con cui la Corte costituzionale ha respinto la proposta di abrogazione totale degli articoli permissivi dell'aborto procurato. Tale male (non direttamente voluto dal cittadino che vota per l'abrogazione parziale) si deve tollerare (non approvare!) in vista di beni maggiori (pace sociale, rispetto delle autorità in ciò che fanno di giusto e di conforme alla legge di Dio ecc.).

3. Il dovere di obiezione di coscienza

Una legge iniqua e perciò tirannica (come quella che permette l'uccisione diretta di persone innocenti) va sopportata con cristiana pazienza come una prova che Dio permette per la nostra correzione.³³⁾ Non è però mai lecito obbedire all'autorità umana là dove si mette in contrasto con la legge divina (At 5, 29).³⁴⁾ Nemmeno il consenso plebiscitario può mutare questo stato di cose — un'ingiustizia oggettiva, pur essendo approvata da una moltitudine incosciente e depravata, non per questo diventa giusta e lecita. In tal modo procurare l'aborto, anche quello «terapeutico», è sempre peccato grave che ogni uomo onesto deve evitare anche col rischio della sua vita. L'obiezione di coscienza è quindi doverosa, non già perché la legge (bontà sua!) la prevede e la permette (il che in fondo rivela la sua scarsa convinzione morale), ma perché la stessa legge di Dio la impone. La legge iniqua va vista così come è, in tutta la sua realtà di contraddizione interna — tirannica nel permettere la violenza privata contro innocenti indifesi — coperta da apparenze «democratiche» nel concedere il diritto all'obiezione. Ebbene l'obiezione è doverosa, ma non in ossequio ad una legge ingiusta, bensì per sottomissione ad una autorità ben più elevata.

³²⁾ Cf. *De Verit.* q. 5, a. 4 ad 4m; *IV Sent.* d. 33, q. 2, a. 2, q. la 2 ad 5m; *in 1 Cor* 7, 9; VII, lect. I, n. 335; *in 2 Cor* 12, 7; XII, lect. III, n. 472.

³³⁾ «...in ultionem peccati divina permissione impii accipiunt principatum...», S. Tom. d'Aq., *De regimine principum ad regem Cypri* I, 7; n. 769.

CONCLUSIONE

1. L'aborto procurato è sempre moralmente illecito

La legge naturale è immutabile quanto alla sua rettitudine sia nei suoi principi che nelle sue conclusioni (ammettendo in questo caso rare eccezioni dovute a circostanze particolari, ad es. non si restituisce un'arma al nemico della patria). Ebbene il rispetto della vita innocente è un contenuto primario, del tutto immutabile, della legge morale.³⁴⁾ Purtroppo i dettami morali possono essere cancellati dall'anima umana soprattutto in situazioni di decadenza culturale (che paradossalmente avviene proprio in quelle epoche che si ritengono particolarmente avanzate sulla strada del progresso - un fenomeno analogo è noto in psichiatria: generalmente i pazienti più bisognosi di cure si ritengono sani di mente, anzi, di un giudizio particolarmente forte e saggio e tutto ciò senza essere nemmeno sfiorati da un'ombra di dubbio). Una civiltà che considera la soppressione della vita innocente come un progresso; o che, al massimo, si eleva a considerare la stessa vita fisica come un assoluto indipendentemente dalla sua moralità rispetto al bene comune e alla sua doverosa difesa, ha perso completamente il vero senso morale e si polarizza fatalmente in due campi dei cinici e dei sentimentalisti (pacifisti, utopisti, chiliasti di ogni genere) i quali, pur trovandosi su posizioni apparentemente opposte, sono ugualmente irrazionali. Il declino del raziocinio comporta un declino di oggettività e di razionalità anche nel campo morale. In queste circostanze i cristiani hanno un dovere culturale preciso — fare tutto il possibile per correggere alla luce della Rivelazione nel pieno rispetto della *plurisecolare* tradizione del Magistero i difetti e le nefandezze di una mentalità materialistica, immanentistica e soggettivistica.

³⁴⁾ Cf. II-II, q. 60, a. 5 ad 1m; I-II, q. 96, a. 4 c.a.; *De Verit.* q. 17, a. 5 c.a.; II-II, q. 12, a. 2, arg. 1 e resp. ad 1m.

³⁵⁾ Cf. I-II, q. 94, a. 4 c.a.; a. 5 c.a.; a. 6 c.a.; q. 97, a. 1 ad 1m.

2. I doveri nel campo legislativo

Questa volontà di essere «luce del mondo» e «lievito» deve portare a risultati concreti là dove i cristiani sono chiamati ad essere, assieme ai loro concittadini, dei veri e propri legislatori. È perfettamente inutile nutrire nell'animo elevati sentimenti, se poi ci si sottrae al dovere più umile, ma più fondamentale, della giustizia, presupposto primo ed indispensabile di ogni carità autentica (è significativo a questo proposito l'atteggiamento di quei cristiani che, personalmente contrari al divorzio, sotto il pretesto di una «carità» falsa e perversa si rifiutavano di «imporre» tale legge ad altri uomini). Sarebbe tempo che il mondo cattolico si convincesse di nuovo che la legge di Dio rispettata nella convivenza civile, lungi dal danneggiare la carità, è il suo fondamento inderogabile e la condizione necessaria della sua autenticità.

3. Il male tollerato non da diritto all'errore

Oltre al dovere legislativo che obbliga ogni cristiano ed ogni uomo onesto in coscienza, è necessaria tutta un'opera di educazione civile in cui i cristiani da vittime supine ed abuliche di un'egemonia culturale imposta dovrebbero finalmente diventare portatori attivi del rispetto incondizionato verso i valori morali eterni. Ciò significa soprattutto una lotta infaticabile ad ogni forma di indifferentismo, relativismo, storicismo, positivismo giuridico.³⁶⁾ La perdita della razionalità, che per natura sua è oggettiva, porta al soggettivismo e di conseguenza al relativismo assoluto. Nel campo morale tale mentalità equivale alla negazione della legge naturale a favore di un sentimentalismo versatile ed incostante (eppure vantato come «attenzione alle condizioni mutate dei tempi»). La Chiesa potrà essere di nuovo lievito della società civile e vera luce del mondo se i cristiani sa-

³⁶⁾ Cf. DS 3983 e 3985 (IOHANNES XXIII, *Pacem in terris*, a. D. 1963); GS n. 23, 1391; n. 29, 1412; n. 43, 1455.

³⁷⁾ DS 2731 (Gregorius XVI, *Mirari vos*, a. D. 1832); DH (Vat. II) I, n. 7, 1064, Pio XII, *Ci riesce in: Discorsi e radiomessaggi di S.S. Pio XII*, vol. XV, pp. 483-492; ristampato in *Cristianità* an. IX, n. 70 (feb. 1981), pp. 7-11 a p. 10: «...ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto né all'esistenza, né alla propaganda, né all'azione...».

pranno costruire la carità sul fondamento solido della verità oggettiva e razionale e sul senso di una giustizia talvolta aspra ed esigente, ma sempre autentica e verace, in altre parole, svolgeranno la loro missione soprannaturale solo se faranno riscoprire all'uomo di oggi i valori naturali che gli sono stati dati da Dio Creatore, se cioè scopriranno l'esigenza categorica dell'imperativo paolino proprio nel nostro tempo - «veritatem facientes in caritate» (Ef 4, 15).